

Allegato A) all'ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ELLA APS" DEL 18/01/2021

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ELLA APS"

Art. 1. Denominazione, sede e durata. E' costituita nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede a Taranto (TA), quale Ente del terzo settore, una Associazione di Promozione Sociale (di seguito "l'associazione") denominata "ELLA APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorché istituito. L'assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'associazione. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta. Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. La durata dell'Associazione è illimitata. **Art. 2. Statuto.** L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica. In quanto Ente di Terzo settore si iscriverà nel registro unico nazionale del Terzo settore indicando gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. **Art. 3. Efficacia dello statuto.** Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa. **Art. 4. Interpretazione dello statuto.** Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile. **Art. 5. Attività di interesse generale.** L'associazione opera per il perseguimento, senza





scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e culturali. Essa opera prevalentemente nell'ambito delle attività di interesse generale, così come meglio individuate dal Codice del Terzo Settore ed intende promuovere iniziative mirate a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione. Tali finalità saranno perseguite tramite l'impegno sociale e culturale dei membri dell'associazione nella provincia di Taranto, della Regione ed in campo nazionale ed all'estero svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore: **a)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; **b)** formazione universitaria e post-universitaria; **c)** ricerca scientifica, culturale, artistica e paesaggistica di particolare interesse; **d)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato; **e)** radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; **f)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; **g)** servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; **h)** alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; **i)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; **l)** riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla "criminalità organizzata". **Art. 6. Scopo.** L'Associazione opera prevalentemente nell'ambito delle attività di interesse generale, così come meglio individuate dal Codice del Terzo Settore ed intende promuovere iniziative mirate a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione,

l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione. Tali finalità saranno perseguite tramite l'impegno sociale e culturale dei membri dell'associazione nella provincia di Taranto, della Regione ed in campo nazionale ed all'estero e si concretizzano: **a)** promuovere, elaborare, attuare iniziative e progetti di formazione e di aggiornamento culturale e professionale in ambito artistico e culturale, nonché ricerche e sperimentazioni innovative nel campo metodologico, secondo le linee di una nuova professionalità rispondente ai dinamismi della società e della cultura; **b)** valorizzare la cultura e l'arte come driver di sviluppo territoriale con speciale riguardo all'architettura sostenibile; **c)** favorire la realizzazione del diritto allo studio, la valorizzazione delle differenze di genere, lo sviluppo delle relazioni interculturali; **d)** stimolare, anche in collaborazione con altre associazioni, ogni iniziativa atta a promuovere e valorizzare la professionalità anche nei suoi aspetti economici; **e)** potenziare la dimensione europea e internazionale dell'arte, della cultura e dell'educazione in una prospettiva di coesistenza pacifica fra i popoli del mondo, anche in collaborazione con associazioni di altri Paesi; **f)** realizzazione di percorsi di valorizzazione per le risorse umane su specifiche competenze innovative e strategiche; **g)** realizzazione di progetti, eventi e manifestazioni per la valorizzazione del patrimonio librario, archeologico, artistico, architettonico e per la tutela del paesaggio e dell'ambiente; **h)** promuovere, valorizzare e diffondere le attività dedicate al mare; **i)** attivare collaborazioni con enti pubblici e privati per la gestione e la valorizzazione delle risorse dei territori; **j)** implementare nuovi metodi di partecipazione e di condivisione nei processi urbani; **k)** organizzare percorsi di formazione specifica sullo sviluppo sostenibile, green e blue economy, ecc. quali: Laboratori e workshop formativi anche per l'auto-imprenditorialità; **l)** organizzare e gestire eventi culturali quali seminari, congressi, convegni, mostre, fiere, ecc. in vari ambiti (urbanistica, sostenibilità, architettura, innovazione, design, arte e cinema); **m)** organizzare percorsi di formazione e di aggiornamento professionale con patrocinio di ordini e colleghi professionali; **n)** organizzare percorsi formativi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori; **o)** organizzare percorsi formativi di ingresso e di consolidamento di soggetti pubblici e/o privati centrati sul marketing territoriale; **p)** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; **q)** organizzare e gestire interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (marketing territoriale; riqualificazione urbana, paesaggistica e ambientale); **r)**



	divulgare l'architettura come elemento di dialogo sia con i cittadini che con le istituzioni; 5) organizzazione e gestione di	
	hub, factory, centri per servizi specialistici e per l'aggregazione di competenze, in cui sviluppare ricerca e formazione sui	
	temi dell'architettura, design, innovazione, arte e cinema. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale	
	prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'associazione,	
	potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati	
	nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro	
	subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o	
	tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre	
	aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti	
	pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. Nello svolgimento delle proprie attività statutarie	
	l'Associazione persegue unicamente finalità di promozione sociale e culturale. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere	
	attività diverse da quelle previste dal presente statuto, salvo che direttamente connesse con il medesimo. L'associazione	
	si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti	
	locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi	
	scopi analoghi o connessi ai propri. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e potrà compiere	
	qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. Ai	
	sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse	
	generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto	
	ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. L'associazione può	
	esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di	
	donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel	
	rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Art. 7. Soci. Il	
	numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone	
	fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'associazione e presentano i requisiti previsti dal presente statuto.	
	Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro	

numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti. Art. 8.

Ammissione del socio. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al consiglio

direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate

dagli organi dell'associazione. Il consiglio direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante

socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione. Le persone giuridiche che intendano

diventare socie dell'associazione dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

Il consiglio direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o

meno del nuovo socio all'interno dell'associazione. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere

motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima assemblea utile,

corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna. All'atto dell'accettazione della

richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in

relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. I

soci possono essere: **a) soci fondatori:** sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto

costitutivo; **b) soci operativi:** sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività

prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo e versando una specifica quota

stabilita dal consiglio stesso; **c) soci onorari:** sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano

acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per

espresso divieto normativo. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile. Art.

9. Volontari. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, anche per il tramite dell'associazione, attività in

favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. Sono Soci

volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività

spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario

non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate

dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e



alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai

sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a

fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro

giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di

volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi

forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il

volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato

che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di

volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie.

connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in

un apposito registro. Art. 10. Sostenitori. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che,

Condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto.

non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta

in volta intraprese dall'associazione. Art. 11. Lavoratori. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi

di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai

fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle

proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento

del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati. Art. 12. Diritti e doveri dei soci. I soci

dell'organizzazione hanno il diritto di: a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; b) essere informati sulle

attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento; c) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e

documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge; d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere

visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali; e) votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre

mesi nel libro degli associati; f) i soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti

di proprietà dell'Associazione. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Gli stessi soci hanno il dovere di: a) rispettare il

presente statuto e l'eventuale regolamento interno; b) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene

comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà; c) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata. **Art. 13. Perdita della qualità di socio.** La qualità di socio si perde per: a) decesso; b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'assemblea, previa proposta del consiglio direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale; c) dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso; d) espulsione: Il consiglio direttivo previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa. **Art. 14. Organi Sociali.** Gli organi dell'associazione sono: a) Assemblea dei soci; b) Consiglio direttivo; c) Presidente; d) Organo di controllo contabile. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico. **Art. 15. Assemblea.** L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci), spedita/divulgata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede operativa dell'organizzazione. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede



dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella

convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. **Art. 16.**

Compiti dell'assemblea. Le competenze dell'assemblea sono: **a)** nomina e revoca i componenti degli organi sociali; **b)**

nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; **c)** approva il bilancio e l'eventuale

bilancio sociale; **d)** delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità

nei loro confronti; **e)** delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; **f)** approva l'eventuale regolamento dei

lavori assembleari; **g)** delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione; **h)** delibera

sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. **Art. 17. Assemblea**

ordinaria. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno

degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti

presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un

voto. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è

portatore di un numero massimo di due deleghe. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che

riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. **Art. 18. Assemblea straordinaria.**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il

voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del

patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Per l'assemblea straordinaria, ad eccezione di

quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

Art.19. Struttura dell'assemblea. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal

vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea. Le

funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata

dall'assemblea. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso. Le

decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni

socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di

informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri



dell'associazione. **Art. 20. Consiglio direttivo.** Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre
 e non superiore a undici, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi. Resta in carica tre anni e i suoi
 componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Possono
 far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni. Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più
 componenti del Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione
 nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio.
 Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vicepresidente. Questi
 devono essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al
 riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del terzo settore.
 Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una
 volta ogni tre mesi, quando necessario anche in modalità telematica e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei
 componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni
 possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto
 consultivo. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di
 ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo. Compete al Consiglio
 direttivo: **a)** compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; **b)** fissare le norme per il funzionamento
 dell'Associazione; **c)** sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di
 dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato; **d)**
 determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato
 dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa; **e)** eleggere il Presidente ed il
 Vicepresidente; **f)** nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), **g)** accogliere o
 respingere le domande degli aspiranti aderenti; **h)** ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di
 competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; **i)** assumere il personale
 strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti
 dalle disponibilità previste dal bilancio; **l)** istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a



	voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo; m)	
	decidere sull'espulsione dei soci. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo	
	provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice	
	elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in	
	carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve	
	convocare l'Assemblea per nuove elezioni. Art. 21. Presidenza. Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta	
	legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Egli propone al Consiglio direttivo la	
	nomina del vicepresidente. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo e cessa per scadenza	
	del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.	
	Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio	
	direttivo e dei suoi organi rappresentativi. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione,	
	svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito	
	all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia	
	impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del consiglio	
	direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione	
	dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo	
	mandato del consiglio direttivo. Art. 22. Comitato tecnico scientifico. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da	
	specifiche personalità con particolari competenze individuate su indicazione del Consiglio Direttivo fra i soci e non soci. Il	
	Comitato Tecnico Scientifico, presieduto dal Presidente dell'Associazione, nomina tra i suoi componenti un Coordinatore	
	che disciplina le regole di funzionamento, traccia le linee strategiche e di indirizzo culturale e scientifico, coordina le	
	attività da svolgersi a supporto del Consiglio Direttivo. Art. 23. Risorse economiche. Le risorse economiche	
	dell'associazione sono costituite da: a) quote associative; b) contributi pubblici e privati; c) donazioni e lasciti	
	testamentari; d) rendite patrimoniali; e) attività di raccolta fondi; f) rimborsi da convenzioni; g) ogni altra entrata derivante	
	da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di	
	interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione. Il Consiglio	



	Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a	
	seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa	
	al bilancio. Art. 24. Patrimonio sociale. Il patrimonio sociale è costituito da: a) beni immobili e mobili; b) azioni,	
	obbligazioni e altri titoli pubblici e privati; c) donazioni, lasciti o successioni; d) altri accantonamenti e disponibilità	
	patrimoniali. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa	
	intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede operativa	
	dell'organizzazione e sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere	
	consultato dagli aderenti. Art. 25. Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio. L'organizzazione ha il	
	divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria	
	vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali	
	ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo	
	perseguimento delle finalità previste. Art. 26. Scritture contabili e bilancio. I documenti di bilancio dell'Organizzazione	
	sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017	
	e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea	
	entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo	
	settore. Nel bilancio viene adeguatamente documentata la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse	
	realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 dlgs 117-17. Art. 27. Bilancio sociale. Se ricavi, rendite, proventi o entrate	
	comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere	
	aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D.	
	Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di	
	controllo e ai dirigenti. Art. 28. Pubblicità e trasparenza. Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e	
	trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai	
	libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci e del consiglio	
	direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui	
	siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione	





vengono indirizzate a qualsiasi consigliere. **Art. 29. Libri sociali.** L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali: a) libro degli associati; b) registro dei volontari; c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali. **Art. 30. Convenzioni.** Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione. **Art. 31. Responsabilità ed assicurazione degli aderenti.** I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017. **Art. 32. Organo di controllo.** L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. **Art. 33. Revisione legale dei conti.** Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. **Art. 34. Assicurazione associazione.** L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra

contrattuale della organizzazione stessa. **Art. 35. Scioglimento.** Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. **Art. 36. Norme di rinvio e disposizioni finali.** Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo. I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali. Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.